



dedicato e rafforzato sistema di prevenzione delle ingerenze della criminalità organizzata nel processo di ricostruzione delle località interessate dai predetti eventi calamitosi.

Nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.) pubblicate in G.U. Serie generale n. 262 del 9 novembre 2012, per quanto riguarda la ricostruzione affidata ai privati con l'impiego di fondi pubblici, tra gli altri, rivestono carattere saliente i seguenti punti:

- *gli interventi dei privati sono finanziati con contributi pubblici erogati secondo percentuali, priorità e modalità stabilite dai Commissari delegati, con propri provvedimenti (art. 3, comma 1 del D.L. 74/2012 e successive modifiche);*
- *contributi sono destinati, sia ai soggetti le cui abitazioni sono rimaste lesionate, sia alle imprese che hanno visto pregiudicati a causa del sisma i propri impianti produttivi;*
- *contratti stipulati tra i privati percettori dei contributi e le imprese, si collocano nell'ambito dell'autonomia privata, ai sensi del codice civile e delle leggi che li integrano, e pertanto, si tratta di contratti di diritto privato.*

Lo stretto collegamento tra concessione pubblica e contratto di appalto tra privati è mantenuto dalla previsione, di cui all'art. 5 bis, comma 5 del suddetto decreto n. 74/2012, di meccanismi per il tracciamento dei flussi finanziari, nei confronti dei soggetti privati beneficiari dei contributi che devono effettuare i pagamenti, utilizzando bonifici bancari bancari o postali o altri mezzi idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal proposito, le citate Linee Guida C.C.A.S.G.O., stabiliscono che *“un'impresa che abbia partecipato ai lavori e risulti creditrice di una somma di denaro relativa alla prestazione resa, possa procedere all'incasso di tale somma e chiedere alla propria banca di appoggio, previo accordo con la controparte, l'emissione di un RIBA (Ricevute Bancarie Elettroniche...”*.

Il citato D.L. n. 74/2012 tuttavia non regola l'ipotesi in cui l'impresa non paga i subappaltatori che nello svolgimento delle opere hanno anticipato le somme per la realizzazione delle stesse.

Pertanto, atteso che il caso di specie inerisce a contratti di appalto di diritto privato, le parti contrattuali, possono, nell'ambito della summenzionata autonomia contrattuale, di cui all'art. 1322 c.c., disciplinare i propri interessi patrimoniali, mediante i negozi giuridici previsti dal codice civile, nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Ciò nonostante la normativa approvata dal Commissario ha stabilito che, nel rispetto del principio di legalità, le imprese affidatarie di lavori di ricostruzione di edifici di proprietà privata devono possedere specifici requisiti che attestino la regolarità contributiva, la capacità operativa ed il rispetto delle norme antimafia.

In particolare le imprese che sono state scelte dal beneficiario del contributo dopo una selezione tra almeno due offerte (gestita in autonomia dal privato senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica) devono possedere:

-DURC regolare sia al momento della concessione del contributo che al momento del pagamento a stati di avanzamento o a fine lavori;

-iscrizione o domanda di iscrizione alle White list gestite dalle Prefetture, obbligatoria per tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici di lavori di ricostruzione di qualunque importo (estendendo quindi l'obbligo ben oltre ai limiti stabiliti dalla legge statale);

-certificazione SOA per lavori di importi superiori ad una certa soglia stabilita da ciascuna delle ordinanze commissariali.

In merito ai subappaltatori, proprio in ragione del carattere privatistico dei contratti e per non appesantire ulteriormente i procedimenti, pur confermando l'obbligo di possedere i requisiti di legalità e contributivi, è previsto che il beneficiario del contributo non sia obbligati a controllarne i requisiti lasciando tale compito all'impresa affidataria. Esiste invece l'obbligo per l'impresa affidataria di pagare i subappaltatori entro 30 giorni dalla riscossione e di non applicare ribassi superiori al 20% sui prezzi previsti nel contratto di appalto.

D'altro canto occorre avere presente che il subappalto potrebbe essere uno dei canali impiegati dalla malavita per infiltrarsi nella ricostruzione.

Al riguardo si segnala che la Regione ha firmato nel 2014 un Accordo di Programma con il Dipartimento di Programmazione Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio, che contiene obiettivi generici di collaborazione ai fini della legalità e della trasparenza degli atti delle amministrazioni, che vengono declinati di anno in anno con obiettivi puntuali da raggiungere.

Tra gli obiettivi già raggiunti in ambito ricostruzione si segnalano i seguenti:

generazione del CUP per i contributi ai privati (implementato tramite il foglio di calcolo del contributo)

tracciamento dei contributi erogati (implementato in via sperimentale con scarichi manuali periodici)

Si stanno inoltre analizzando le modalità con cui estendere le previsioni delle linee guida CASGO alla filiera del subappalto relativamente al tracciamento dei pagamenti.

Infatti ad oggi il sistema di assegnazione contributi e tracciamento pagamenti permette il monitoraggio delle imprese assuntrici dei lavori e non anche delle imprese impiegate nel subappalto.

La Regione sta valutando quanto la normativa consente in materia per individuare, congiuntamente alla Presidenza del Consiglio ed agli utilizzatori finali dell'informazione (Prefetture, D.I.A. e G.I.R.E.R.), strumenti tecnici e normativi idonei al tracciamento dei pagamenti anche della filiera del subappalto e strumenti informativi sui pagamenti effettuati che possano essere messi a disposizione dei subappaltatori.

In tema di contratti tra privati e di subappalti è stato anche approvato e in corso di aggiornamento uno schema tipo di contratto d'appalto che può essere utilizzato come riferimento.

Nello schema tipo, in particolare, vengono proposte delle clausole in cui l'appaltatore sottoscrive impegni specifici nei confronti dei subappaltatori, anche in materia di pagamenti l'inadempienza dei quali può essere causa di risoluzione del contratto da parte del privato.

Cordiali saluti.

Massimo Mezzetti